

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **716/1988** (ECLI:IT:COST:1988:716)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **23/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **29/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **15943**

Atti decisi:

N. 716

ORDINANZA 9-23 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del r.d.-l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Arcangeli Telemaco ed altri e l'A.C.E.A., iscritta al n. 372 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Arcangeli Telemaco ed altri e dell'A.C.E.A. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Roma ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nella parte in cui esclude gli uffici e i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati - e in particolare le imprese esercenti il servizio pubblico di erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua - dall'applicazione delle altre norme del medesimo R.D.L. e in specie della norma di cui all'art. 5 relativa al compenso del lavoro straordinario per preteso contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione;

Ritenuto, altresì, che il giudice a quo argomenta in merito alla non manifesta infondatezza della proposta questione evidenziando come, a 65 anni di distanza dall'emanazione del R.D.L. n. 692 del 1923, non siano state emanate quelle "particolari disposizioni" cui la norma impugnata faceva riferimento nel demandare alle stesse la regolamentazione della misura minima della retribuzione dovuta per il lavoro straordinario;

Considerato che le proposte censure sono resiste dal rilievo da riconoscere alla disposizione dell'art. 2108 c.c., che, intervenuta successivamente alla norma impugnata, ha demandato alla contrattazione collettiva la misura della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario;

che, in concreto, tale fonte è effettivamente intervenuta, sì da determinare il compenso minimo stabilito per il lavoro straordinario, di talché deve ritenersi che il riferimento contenuto nell'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 ad "altre disposizioni" abbia trovato attuazione nel combinato disposto dell'art. 2108 c.c. con le norme derivanti dalla contrattazione collettiva di settore;

che la norma impugnata, rinviando a "separate disposizioni" per la disciplina dell'orario massimo normale di lavoro del personale addetto a "pubblici servizi, anche se gestiti da assuntori privati", ha inteso regolamentare, in parte qua, diversamente i relativi rapporti di lavoro, in considerazione delle peculiarità che li caratterizzano per la natura e la destinazione delle prestazioni che ne sono oggetto;

che, peraltro, anche nei confronti di detto personale, il combinato disposto dell'art. 2108 c.c. e delle norme della contrattazione collettiva, assicurando, per il lavoro straordinario, una maggiorazione della retribuzione dovuta per quello ordinario, in coerenza con l'art. 36 Cost., garantisce un compenso proporzionato alla maggiore penosità del lavoro protratto oltre i limiti dell'orario normale;

che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma terzo, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, (Limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura) sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.